

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 795/2020

Oggetto: RISALITI S.R.L. - VIA PARMA, 416 -16043 - CHIAVARI (GE). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DELL'ART. 208 -D.LGS. 152/2006, PARTE IV CAPO IV E DELLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., E DELLA L.R. 16 AGOSTO 2005 N. 43 .

In data 29/04/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" – Parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Visti il D.L. 17.03.2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Tenuto conto che

L'impianto di recupero rifiuti in capo alla Risaliti S.r.l. risulta autorizzato con P.D. n.543 del 01.02.2008, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione è stata integrata e modificata con successivi Provvedimenti Dirigenziali / Atti Dirigenziali n.4878 del 09.09.2008, n.788 del 12.02.2009, n.5153 del 31.08.2009, n.6112 del 21.10.2009, n.5600 del 21.09.2010, n.1411 del 07.03.2011, n.1355 del 06.05.2016 e n.2067 del 05.07.2016.

La Risaliti S.r.l. ha presentato, in data 24.07.2017, una istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione di un impianto di recupero di talune tipologie di rifiuti (istanza assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.39869/2019).

Nella documentazione allegata all'istanza, la Società Risaliti ha fornito anche copia del versamento della quota a saldo delle spese istruttorie pari a 320,00 € (effettuato in data 19.07.2017) previste dal Regolamento istituito con D.G.P. n.183/2011 e dovute alla Città Metropolitana di Genova.

In data 26.07.2017 (nota prot. n.41672) è stato avviato il procedimento per la valutazione dell'istanza ex art. 208 del D. Lgs. n.152/2006.

Con successiva nota n.45352 del 21.08.2017 è stato sollecitato il Comune di Chiavari a dare riscontro ad una richiesta, precedente la presentazione dell'istanza in oggetto, formulata con nota n.8330 del 14.02.2017), ma rilevante ai fini del procedimento; infatti è stata valutata necessaria l'acquisizione di una valutazione tecnica da parte del Comune di Chiavari in merito all'impatto acustico derivante dall'attività dell'Azienda. Come specificato nella nota del 14.02.2017, risultava necessaria la presentazione da parte dell'Azienda di integrazioni tecniche al Comune di Chiavari che risultavano pendenti già da un precedente iter istruttorio di modifica sostanziale.

Il Comune di Chiavari ha reiterato la richiesta integrazioni con propria nota del 14.09.2017 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.49873) in quanto la documentazione presentata dall'Azienda è stata considerata non esauriente al fine del rilascio del nulla osta acustico. Contestualmente è stato richiesto ad ASL 4 – Chiavarese ed all'Arpal di esprimersi per le parti di loro competenza.

Con nota della Città Metropolitana di Genova n.51080 del 20.09.2017 è stata comunicata la sospensione dei termini procedurali a seguito della sopracitata richiesta integrazioni tecniche da parte del Comune di Chiavari ed, inoltre, a seguito di nota pervenuta da parte dell'ufficio VIA regionale (assunta al protocollo con il n.47535 del 01.09.2017) che comunicava l'avvio di procedimento di screening ex art.19, comma 3 della parte II del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i.. Quest'ultima valutazione era, in ogni caso, da considerarsi prodromica alla valutazione ex art.208 del D. Lgs. n.152/2006, mentre la valutazione acustica comunale era stata ritenuta necessaria per il completamento dell'istruttoria acustica, già rimasta in sospenso con precedente procedimento.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.54911 del 10.10.2017 sono state trasmesse le integrazioni acustiche da parte della Società Risaliti

Con nota dello scrivente Ufficio prot. n.56029 del 17.10.2017 si chiedeva al Comune di Chiavari se il riscontro tecnico fornito dall'Azienda rispondeva alle richieste già da tempo formulate e se, pertanto, fosse consentita la ripresa dei tempi procedurali.

Con propria nota del 15.11.2017 il Comune di Chiavari ha comunicato l'impossibilità di esprimere il parere di competenza in quanto le integrazioni prodotte dall'Azienda risultavano nuovamente non esaustive rispetto alle richieste formulate. Conseguentemente la Città Metropolitana - con propria nota n.65480 del 06.12.2017 - ha comunicato all'Azienda il permanere della sospensione dei tempi procedurali.

Nel contempo, la Regione Liguria ha chiuso la procedura di assoggettabilità a VIA in quanto l'intervenuta L.R. n.29 del 28.12.2017, abrogando la previgente legge regionale n.38/1998, aveva escluso i procedimenti di mero rinnovo dei titoli autorizzativi dalle verifiche di assoggettabilità alla VIA (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.2812 del 17.01.2018).

In merito agli aspetti acustici il Comune ha provveduto a richiedere supporto tecnico ad ARPAL per la valutazione della pratica ed il rilascio di un parere tecnico aggiornato (nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.3025 del 17.01.2018).

Nel mentre, con nota dello scrivente ufficio n.5465 del 30.01.2018 si è dato riscontro ad una nota dell'Azienda confermando la possibilità di prosecuzione dell'attività ai sensi di quanto previsto dall'art.208, comma 12 della Parte III del D. Lgs. n.152/2006, nelle more del rilascio del nuovo titolo autorizzativo e previa estensione delle garanzie finanziarie prestate dalla Società. L'appendice di polizza con estensione temporale delle garanzie prestate è stata consegnata a questa Amministrazione con note assunte al protocollo con prot n.15212 del 20.03.2018. e n.9874 del 21.02.2019.

Successivamente al ricevimento del parere in materia di acustica, trasmesso da ARPAL con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.10088 del 22.02.2018, con il quale la situazione acustica era valutata come "non risolvibile", la Città Metropolitana con nota n.14083 del 14.03.2018, chiedeva al Comune di Chiavari quali azioni intendesse intraprendere, al fine di poter definire se l'istanza di parte dovesse essere denegata o se il procedimento potesse procedere in forza di una possibile risoluzione delle problematiche acustiche rilevate.

Conseguentemente alla richiesta di cui sopra il Comune di Chiavari provvedeva a:

- richiedere alla Società Risaliti un'ulteriore relazione tecnica contenente un piano di risanamento acustico dell'attività, progettato sulla base dei rilievi fonometrici e delle indicazioni di ARPAL (nota del Comune del 12.03.2018 e successiva nota concedente proroga dei termini del 13.04.2018);
- richiedere ad ARPAL ulteriore parere tecnico (nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.37026 del 09.07.2018).

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.27779 del 22.05.2018 la ASL4 – S.C. Igiene e sanità pubblica ha fatto pervenire il proprio parere che risultava essere positivo, ma vincolato alle seguenti prescrizioni:

1. la pressa cesoia dovrà essere dotata di un sistema di nebulizzazione ad acqua che assicuri un efficace abbattimento delle polveri soprattutto durante la fase di carica del materiale;
2. la movimentazione dei rifiuti in fase di carico e scarico dovrà essere effettuata il più lontano possibile dagli edifici di civile abitazione di via Parma e dovrà essere condotta contestualmente alla loro bagnatura;
3. l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a quella del tratto di recinzione presente in corrispondenza della loro ubicazione;

4. i cassoni scarrabili, sia vuoti che carichi dei rifiuti trattati, durante lo stazionamento nell'area adibita a parcheggio, dovranno essere coperti con teloni impermeabili retraibili;
5. dovrà essere effettuata giornalmente una pulizia della zona di lavoro.

In merito ai 5 punti sopra elencati si valuta quanto segue:

- i punti 2 e 3 sono stati regolati con prescrizioni dal parere acustico del Comune di Chiavari che pertanto integrano e sostituiscono quelli della ASL4;
- il contenuto di cui al p.to 4 non attiene alla presente autorizzazione ambientale in quanto "l'area adibita a parcheggio" menzionata dalla ASL4 non è oggetto del presente Atto;
- solo i punti 1 e 5 sono acquisiti nella parte prescrittiva dell'istruttoria.

A seguito della consegna della nuova documentazione tecnica da parte dell'Azienda, pervenuta con nota del 12.05.2018 e assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n. 25706 del 14.05.2018, il Comune ha nuovamente incaricato ARPAL della valutazione della stessa con propria nota del 05.07.2018. ARPAL ha fornito riscontro con propria nota protocollata dalla Città Metropolitana di Genova con il n.40951 del 31.07.2018.

Con successiva nota n.40429 del 27.07.2018 la Città Metropolitana richiedeva al Comune di Chiavari di esprimersi in merito al comparto acustico al fine di consentire di comprendere quale dovesse essere la definizione dell'iter istruttorio avviato in data 31.07.2017.

Con propria nota del 25.01.2019 il Comune di Chiavari, facendo riferimento al piano di risanamento acustico presentato dall'Azienda in data 12.05.2018, ha richiesto all'Azienda di produrre idonea documentazione tecnica attestante la conformità delle opere di mitigazione acustica indicate a progetto alle vigenti norme di piano di bacino, nonché urbanistiche ed edilizie, al fine di poter procedere ad una completa valutazione delle soluzioni progettuali proposte. Il riscontro a tale richiesta da parte dell'Azienda è pervenuto in data 25.02.2019.

Alla luce di quanto sopra esposto e stante l'evidente esigenza di definire l'iter procedimentale avviato nel luglio 2017, con nota n.23366 del 13.05.2019 è stato nuovamente richiesto al Comune di Chiavari di fornire il parere di competenza in materia acustica. Nella nota era ribadito che :

- il procedimento di rinnovo del titolo autorizzativo vigente riguardava un impianto esistente ed operante per il quale non risultavano agli atti della Città Metropolitana precedenti pareri negativi relativamente al comparto acustico da parte di codesto Comune:
- il perdurare della situazione di sospensione del procedimento di valutazione dell'istanza di rinnovo non consentiva peraltro all'Azienda di realizzare le opere di mitigazione acustica che potevano incidere favorevolmente sulla qualità della vita degli esponenti, migliorando la problematica attinente alla tutela della salute dei cittadini residenti in prossimità dell'insediamento produttivo.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.29184 del 11.06.2019 il Comune di Chiavari ha trasmesso il proprio parere ai fini acustici in merito al piano di risanamento presentato dall'Azienda ai sensi della L.n.447/1995. Il parere espresso è favorevole alla realizzazione delle opere previste nel piano che prevede la realizzazione di barriere fonoisolanti. Il Comune condiziona il proprio parere positivo all'osservanza di talune prescrizioni relative alla gestione dei rottami ed all'esecuzione di verifiche fonometriche post-installazione.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.30408 del 18.06.2019 la Società Risaliti presenta osservazioni alle richieste formulate con il parere comunale, chiedendo alcune variazioni a quanto indicato rispetto alle altezze dei cumuli di rottami in stoccaggio ed alla loro

distanza dalle barriere acustiche, nonché alla tipologia di rottami da sottoporre a talune prescrizioni gestionali.

Tali considerazioni sono state ritenute rilevanti ai fini del rilascio del titolo autorizzativo in quanto potevano incidere sul comparto prescrittivo relativo al comparto rifiuti e non solo a quello acustico. Pertanto con propria nota prot. n.33669 del 08.07.2019 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Comune di Chiavari di fornire le proprie controdeduzioni tecniche alle richieste formulate dalla Società Risaliti, sospendendo nuovamente i tempi procedurali.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.38075 del 31.07.2019 il Comune di Chiavari ha fornito riscontro alla richiesta, integrando ed aggiornando il proprio parere dell'11.06.2019 le cui prescrizioni sono integralmente recepite col presente Atto.

Con nota n.42501 del 29.08.2019 è stato richiesto alla Società Risaliti un aggiornamento delle ubicazioni degli stoccaggi a seguito dei contenuti delle prescrizioni in tema di acustica contenute nel parere comunale.

La Società ha fornito riscontro alla richiesta con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.45639 del 19.09.2019. Nella nota vengono comunicate rinunce alla gestione di taluni CER potenzialmente pulverulenti e viene fornita una planimetria aggiornata degli stoccaggi. Si tratta di variazioni non sostanziali che incidono sulla tabella contenente l'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto e sulla distribuzione delle quantità massime in stoccaggio istantaneo dei rifiuti, rispetto a quanto sino ad oggi autorizzato. Viene inoltre manifestata l'intenzione da parte dell'Azienda di dotare la presso cesoia di un sistema di nebulizzazione ad acqua al fine di contenere eventuali emissioni diffuse di polveri e vengono forniti: la certificazione ISO 14001 aggiornata (incidente sul calcolo dell'importo della garanzia finanziaria); il protocollo di gestione dei controlli radiometrici sui rifiuti; i dati e certificato di taratura della pesa in dotazione presso l'impianto.

Con nota n.50443 del 14.10.2019 è stato richiesto al Comune di Chiavari ed alla ASL4 di esprimersi in merito all'eventuale variazione dei contenuti di alcune prescrizioni previste nei propri pareri rispetto alle variazioni comunicate dall'Azienda con la nota del 19.09.2019.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.53865 del 31.10.2019, la ASL4 ha fornito riscontro alla sopra menzionata richiesta intervenendo a modificare una delle prescrizioni contenute nel precedente parere del 22.05.2018, stralciando l'obbligo di bagnatura durante la movimentazione dei rifiuti in fase di carico e scarico ed aggiornando pertanto il p.to 1 del parere del 22.05.2019

In data 28.10.2019 è stato effettuato un sopralluogo ai fini istruttori presso l'insediamento Risaliti S.r.l. rilevando l'installazione non autorizzata di un serbatoio per gasolio da autotrazione ad uso della Società e sono state richieste integrazioni progettuali al PPG con valutazione dell'idoneità dell'esistente impianto di collettamento e depurazione delle acque a ricevere l'apporto di eventuali sversamenti derivanti dal sistema di erogazione carburanti. La medesima nota n.54766 del 06.11.2019 ha sospeso i termini procedurali sino al ricevimento di quanto richiesto.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.56345 del 14.11.2019 il Comune di Chiavari ha comunicato di non ritenere soddisfacente la documentazione integrativa in tema di acustica fornita dall'Azienda con la citata nota del 19.09.2019.

Con nota della Città Metropolitana n.59251 del 29.11.2019 è stata inoltrata alla Società la nota del Comune di Chiavari chiedendo di fornire riscontro alle richieste.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.56601 del 18.11.2019, la Società Risaliti trasmette riscontro relativo al PPG ed alle richieste formulate dalla Città Metropolitana in data 06.11.2019.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.61619 del 12.12.2019, la Società Risaliti ha fornito i chiarimenti richiesti dal Comune di Chiavari in tema di acustica.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.6193 del 07.02.2020, il Comune di Chiavari ha trasmesso parere positivo rispetto alle integrazioni di acustica trasmesse dall'Azienda, confermando i contenuti del parere precedentemente emesso e ribadendo che *"il piano presentato dalla ditta, insieme alla progettazione delle barriere già a suo tempo esaminata, garantisce perciò l'adeguata bonifica acustica richiesta"*. Il Comune non ha inserito alcuna indicazione circa le tempistiche di realizzazione degli interventi e di effettuazione delle misure fonometriche a valle degli stessi: si ritiene necessario pertanto porre dei termini per tali azioni e, pertanto, le prescrizioni comunali sono state integrate in tal senso.

L'azienda nel corso di tutto il procedimento amministrativo ha fornito le copie conformi delle successive estensioni della garanzia finanziaria prevista dalla precedente autorizzazione ex art.208 – D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., stipulate in attesa della conclusione del procedimento stesso. L'ultima stipula è stata trasmessa con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.9922 del 26.02.2020 e relativa ad una copertura sino al 27.05.2022.

Il rinnovo del titolo autorizzativo da parte dell'Azienda attiene alle attività già svolte presso il sito, con apporto di talune modifiche non sostanziali, conseguenti alle disposizioni contenute nei pareri di ASL4 e Comune di Chiavari. Viene in questa sede rinnovata anche l'autorizzazione allo scarico idrico industriale in corpo idrico superficiale, già precedentemente autorizzata, con prescrizioni e con inclusione della nuova parte di impianto costituita da un serbatoio di distribuzione carburanti.

Vista la relazione istruttoria del 14.04.2020 inerente il comparto rifiuti che costituisce presupposto al presente Atto, redatta da personale tecnico dell'ufficio rifiuti, scarichi e bonifiche della Città Metropolitana di Genova dalla quale risulta quanto segue.

- Descrizione dell'attività, degli impianti e della gestione rifiuti

La Società Risaliti svolge le attività descritte di seguito nell'impianto sito in Via Parma, 416 nel Comune di Chiavari .

L'attività di recupero rifiuti (R12) esercitata dalla Risaliti S.r.l. consta sia nella trasformazione di alcuni rifiuti metallici in EoW, sia nell'avvio a smaltimento presso terzi delle parti non recuperabili. L'impianto è attivo 8 h/gg per 240 gg/anno.

In particolare, vengono svolte le seguenti lavorazioni:

- recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di MPS;
- trattamento mediante cesoiatura, pressatura di rifiuti non pericolosi
- cernita di talune tipologie di rifiuti non pericolosi
- messa in riserva e trattamento di RAEE ed altri rifiuti non pericolosi;
- messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- operazioni di taglio a fiamma rottami metallici.

Viene ridimensionato l'elenco dei rifiuti in ricezione all'impianto ed loro quantitativi, già autorizzati col P. D. n.1411 del 07.03.2011, modificato con A. D. n.1355 del 06.05.2016, ovvero:

Tipologia di rifiuti	Quantità istantanea massima in stoccaggio (m ³)	Aree di stoccaggio (cfr. planimetria) e modalità di stoccaggio	Operazioni sui rifiuti oltre a D15, D14, R13 ed R12
Rottami ferrosi: CER 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 15.01.10*, 16.01.06, 16.01.16, 16.01.17, 17.04.05, 19.10.01, 19.12.02, 20.01.40	680	a – area esterna in cumuli e area interna in cumuli/contenitori	R4
Rottami non ferrosi: CER 11.05.01, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 15.01.06, 15.01.10*, 15.01.11*, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03	500	a – area esterna in cumuli e area interna in cumuli/contenitori	R4
Batterie e pile: CER 16.06.01*, 16.06.02*, 16.06.03*, 16.06.04, 16.06.05, 20.01.33*	25	c3 – area esterna in contenitore chiuso (*)	/
Spezzoni di rame ricoperti: CER 16.01.18, 16.01.22, 16.02.16, 17.04.01, 17.04.11	50	c1 – area interna o esterna in cumuli	R4
Motori d'auto – CER 16.01.22	40	c2 – area esterna in contenitori	R4
Apparecchiature, elettrodomestici, componenti non pericolosi: CER 16.02.14, 16.02.16, 20.01.36	90	Non RAEE: c4 – area esterna in cumuli/contenitori RAEE: c5 - area interna/esterna in contenitori	R4

(*) rispetto a quanto autorizzato viene richiesta la possibilità di stoccaggio di batterie e pile in area esterna all'interno di contenitore chiuso

La potenzialità di trattamento giornaliera dei rifiuti non pericolosi si conferma pari a 120 t/giorno, mentre i rifiuti pericolosi che vengono unicamente stoccati presso l'impianto (D15 / R13) o

sottoposti alle sole operazioni di cernita (D14/R12) risultano essere in quantità non superiore a 50 m³, corrispondenti a 50 t.

L'impianto è dotato di un sistema di pesatura a ponte, marca Laveggio, modello Compact – Matr.6306 di portata max pari a 80.000 kg. L'azienda che si occupa dei collaudi metrologici della pesa indica una frequenza triennale per l'operazione che si ritiene possa essere confermata nelle prescrizioni.

L'impianto è autorizzato all'effettuazione di operazioni di cernita ed adeguamento volumetrico tramite impiego di una pressa cesoia da 900 t sul piazzale esterno, una pressa cesoia da 200 t all'interno del capannone e due cesoie metalliche ed una pelacavi, ubicate come in planimetria.

L'impianto è dotato di un portale per le rilevazioni radiometriche sui rifiuti in ingresso, modello Thermo FHT 1388 S, costituito da due moduli di rilevazione. Per le verifiche radiometriche effettuate su tutti i rifiuti in ingresso all'impianto viene seguito il protocollo redatto dall'E.Q. nel 2015 ed aggiornato al 05.04.2017 – Rev.2.

Per quanto attiene al comparto "emissioni in atmosfera" si rileva che dalle attività sopra elencate potrebbero derivare, in via generale, criticità connesse alla generazione di emissioni diffuse dallo stoccaggio e, ancor più, dalla movimentazione dei materiali se polverulenti.

Con la nota già citata in premessa del 19.09.2019 l'Azienda ha rinunciato a talune tipologie di CER polverulenti tra quelli in stoccaggio / messa in riserva, ed ha previsto di dotare la pressa cesoia di un sistema di nebulizzazione ad acqua.

Per quanto riguarda le lavorazioni effettuate sui materiali, verranno mantenute, nelle medesime modalità, le operazioni di taglio dei metalli (soprattutto acciaio) mediante attrezzatura manuale di taglio ossidrico, effettuate nella zona di taglio indicata nella planimetria allegata.

In merito al comparto relativo alla raccolta, al collettamento, alla depurazione ed allo scarico di acque industriali derivanti dall'attività, si impartiscono col presente Atto le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali nel fiume Entella, previo trattamento dei reflui raccolti. Dall'istruttoria tecnica elaborata dal competente ufficio e datata 09.08.2017 (integrata in data 24.01.2020) si riporta di seguito la descrizione dell'impianto di collettamento, raccolta, depurazione e scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento piazzale.

L'area dell'insediamento si estende su una superficie scoperta di circa 6471 m², e di una coperta pari a circa 800 m² costituita da un capannone ed alcune coperture (pensiline, locali, ecc.). La superficie è sostanzialmente suddivisa in due settori; settore "A" avente una superficie di circa 2880 m², e settore "B" con una superficie pari a circa 3591 m².

L'intera area risulta munita di fondo in cemento al fine di garantire l'isolamento dei rifiuti dal suolo e delimitata da muri e recinzioni perimetrali ed è inoltre dotata di apposita rete di raccolta e regimazione delle acque meteoriche costituita da canalette, tombini, e griglie metalliche.

Presso il settore denominato "A", oltre alla movimentazione e deposito dei materiali, vengono effettuate le operazioni più significative quali, adeguamento volumetrico, cernita, e pressatura dei materiali ferrosi e delle carcasse degli autoveicoli già bonificate. Il settore "B" viene invece generalmente impiegato per il deposito e stoccaggio dei metalli ferrosi e non ferrosi suddivisi per tipologie e MPS.

I rottami ferrosi vengono generalmente lavorati e stoccati provvisoriamente all'aperto, così come le carcasse di autovetture in attesa di essere pressate. I rottami vengono suddivisi a seconda delle diverse tipologie e stoccati in zone appositamente dedicate, (settore "A" e "B") così come le carcasse delle autovetture pressate (settore "A").

All'interno delle strutture coperte vengono generalmente cerniti e stoccati a seconda delle diverse tipologie i metalli non ferrosi di maggior pregio quali rame, ottone, piombo, alluminio, ecc.

La pressa-cesoia è collocata all'aperto.

Le carcasse di auto pressate vengono stoccate generalmente all'aperto, mentre le batterie esauste vengono stoccate in appositi cassoni scarrabili.

Regimazione acque meteoriche

Nel ciclo lavorativo della ditta non vengono utilizzate acque di processo e/o tecnologiche che devono essere scaricate, le uniche acque che interessano l'insediamento sono le acque meteoriche ricadenti sull'area non protetta dagli agenti atmosferici (6471 m²).

L'area interessata dalle acque piovane di dilavamento è infatti costituita dalla parte di insediamento dove vengono effettuate buona parte delle operazioni proprie dell'attività in essere. Pertanto le acque dilavanti i diversi materiali possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli minerali, idrocarburi e solidi sedimentabili.

Al fine di evitare eventuali inquinamenti causati dalle acque sopra citate, l'intera area scoperta è dotata di una rete di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche e le pendenze dei piazzali sono state realizzate in modo da convogliare le acque piovane negli appositi tombini. Le acque meteoriche di dilavamento raccolte vengono pertanto canalizzate e convogliate in un impianto di trattamento prima di essere scaricate nel Torrente Entella.

Impianto di depurazione acque

L'impianto di depurazione, di tipo fisico, è suddiviso in due sistemi di vasche di decantazione asserviti rispettivamente ai due settori dell'insediamento "A" e "B", dove viene svolta l'attività lavorativa. Le acque piovane ricadenti sulla superficie del settore "A" vengono raccolte e convogliate nell'impianto di depurazione costituito da una vasca trappola in calcestruzzo interrata, suddivisa in tre vasche in cascata a stramazzo con profondità crescente (tracimazione/sedimentazione). Tale impianto consente di trattenere le sostanze grasse e oleose che si stratificano in superficie, mentre le particelle solide sospese si depositano sul fondo.

Le acque chiarificate, in uscita dalla terza vasca, vengono convogliate nel terzo setto della vasca trappola asservita al trattamento delle acque di dilavamento ricadenti sul settore "B". La vasca trappola asservita al settore "A" è stata dimensionata per la raccolta ed il trattamento dei primi 5 mm di acqua piovana.

L'impianto di depurazione sopra descritto presenta una capacità di accumulo e trattamento pari a 22 m³, pertanto perfettamente in grado, sulla base della superficie interessata (2880 m²), di accogliere e depurare i circa 15 m³ di acque reflue corrispondenti ai primi 5 mm di acque piovane ricadenti sulle superfici interessate.

Analogamente a quanto sopra descritto anche le acque piovane ricadenti sulla superficie del settore "B" vengono raccolte e convogliate in un impianto di depurazione di tipo fisico costituito da una vasca trappola in calcestruzzo interrata, suddivisa in tre vasche in cascata con profondità crescente (tracimazione/sedimentazione). Tale impianto consente di trattenere le sostanze grasse e oleose che si stratificano in superficie, mentre le particelle solide sospese si depositano sul fondo. La vasca in parola è stata dimensionata per la raccolta ed il trattamento dei primi 5 mm di acque piovane e presenta una capacità di accumulo e trattamento pari a circa 17 m³, pertanto perfettamente in grado, sulla base della superficie interessata (3591 m²), di accogliere e depurare i circa 17 m³ di acque reflue corrispondenti appunto ai primi 5 mm di acque piovane.

Tutte le acque in uscita dalle vasche di decantazione asservite ai settori dell'insediamento "A" e "B", vengono pompate ad un disoleatore (disk-oil), installato prima del trattamento finale di filtrazione, così costituito:

- l'acqua reflua, proveniente dall'unità di disoleazione, viene inviata in una vasca di rilancio, per essere successivamente pompata in un filtro a cartucce (n° 3 cartucce) ed in una colonna di carboni attivi (capacità 15 litri);

- il filtro a cartucce consente di eliminare i solidi sospesi residui, mentre la colonna a carboni attivi consente di eliminare per adsorbimento buona parte delle sostanze organiche. L'attivazione/disattivazione dell'unità sopra descritta avviene in automatico grazie al salto di livello posto nella vasca di raccolta;
- il funzionamento dell'impianto prevede un ciclo di lavoro automatico e di un ciclo di controlavaggio manuale;
- l'intasamento, e quindi la necessità di sostituzione, delle cartucce filtranti viene segnalato sulla centralina di comando mediante la presenza di un pressostato. L'unità di filtrazione viene normalmente sostituita una volta all'anno;
- è stato predisposto un rubinetto per facilitare le operazioni di campionamento delle acque in uscita dall'impianto, posizionato sulla stessa linea che porta al pozzetto fiscale ed immediatamente a monte dello stesso.

Sulla tubazione di scarico finale nel Torrente Entella è presente un idoneo pozzetto per i campionamenti fiscali.

Presso l'insediamento della ditta in oggetto è inoltre stato collocato un impianto di distribuzione carburante (gasolio) per il rifornimento dei mezzi aziendali. Tale impianto è costituito da un serbatoio interrato della capacità di 8 m³ e da un sistema di erogazione collocato all'interno di una colonnina in muratura. L'area di rifornimento dei mezzi risulta allo scoperto e dotata di fondo cementato. Le acque dilavanti l'area di rifornimento ed eventuali spandimenti accidentali di carburante, vengono raccolti dalla esistente rete di regimazione delle acque meteoriche e convogliate nell'impianto di depurazione sopra descritto.

Il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" è stato presentato esclusivamente in relazione alla presenza dell'impianto di distribuzione carburante sopra citato in quanto rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'art. 7 lett. b) del R.R. 10 luglio 2009, n. 4.

Il serbatoio carburante possiede una capacità di circa 5000 litri ed è provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.

Il distributore in parola presenta rischio di rilascio di sostanze pericolose e di conseguenza un potenziale inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, esclusivamente durante le operazioni di rifornimento mezzi e riempimento del serbatoio stesso.

Per la gestione di tali operazioni in condizioni di sicurezza è previsto l'utilizzo di un carrello di raccolta mobile in metallo, di adeguate dimensioni e capacità in relazione alle caratteristiche costruttive dei mezzi da rifornire. Tale carrello, durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, sarà posizionato sotto il mezzo in prossimità della bocca del serbatoio ed avrà la funzione di raccogliere ogni eventuale gocciolamento di gasolio che dovesse verificarsi in fase di carico. L'attrezzatura in parola, durante i periodi di inattività del distributore, sarà posizionata al coperto e protetta dagli agenti atmosferici.

L'area di rifornimento dei mezzi operativi, individuata dalla massima estensione del tubo flessibile dell'erogatore, dovrà essere delimitata da strisce segnaletiche e dovrà presentare una pavimentazione omogenea ed impermeabile, priva di crepe, buche, ecc. al fine di evitare eventuali infiltrazioni nel suolo di idrocarburi in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

Il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione non prevede operazioni di lavaggio dell'area interessata dalle operazioni di rifornimento mezzi, ma l'impiego di dispositivi per il contenimento di eventuali perdite e l'utilizzo di assorbenti industriali per rimuovere ogni traccia di sostanze in dispersione ed il successivo smaltimento come rifiuti dei materiali residui.

Il Piano di Prevenzione e di Gestione presentato dalla ditta Risaliti S.r.l., contiene la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A al Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4.

Si fa tuttavia presente che l'area in cui trova collocazione la cisterna di gasolio in uso alla ditta Entella Autotrasporti S.r.l., risulta collettata, così come il resto della pavimentazione dell'intero insediamento, all'impianto di trattamento delle acque reflue che opera la sedimentazione, disoleazione e filtrazione delle stesse prima dello scarico in acque superficiali; scarico già precedentemente.

Eventuali tracce e/o sversamenti accidentali presenti sulla pavimentazione, in caso di precipitazioni atmosferiche, possono essere trattate e depurate nell'impianto di trattamento sopra citato: l'apporto di tali reflui non dovrebbe comportare problemi alla conduzione dell'impianto di depurazione che risulta sufficientemente dimensionato ed adeguato per il trattamento dell'ulteriore carico inquinante.

Circa la differente titolarità del serbatoio di gasolio (Entella Autotrasporti S.r.l.) rispetto a quella della rete di convogliamento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione (Risaliti S.r.l.), si evidenzia che la situazione era amministrativamente già nota e che nel 2016 la Società Risaliti aveva formalizzato la propria assunzione di responsabilità rispetto alla *"qualità delle acque di scarico, non potendo rendere autonoma e indipendente la porzione di piazzale che ha concesso in uso alla società di trasporti"* (nota del 20.09.2016, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.54437 del 30.09.2016). Con l'intervenuta installazione del serbatoio di gasolio, si intende estensibile per analogia la situazione già agli atti, ma si ritiene necessaria una nuova dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità della manutenzione della rete di convogliamento delle acque meteoriche, della gestione dell'impianto di depurazione ed, infine, della qualità dello scarico in corpo idrico superficiale da parte della Società, che pertanto si va a prescrivere.

Considerato che l'istanza di rinnovo, presentata in data 24.07.2017, risulta completa di copia di distinta di pagamento (effettuato in data 19.07.2017) pari a € 320,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria ex art.208 – D. Lgs. n.152/2006 e di successivo versamento effettuato dalla ditta Risaliti S.r.l. in data 11.11.2019 a favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria per la variante al PPG pari ad € 180,00, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da introitarsi secondo il seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	0	3001624	320,00	89/2017
3010002	0	3001626	180,00	1336/2019

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 10.04.2020 ha restituito riscontro alla richiesta finalizzata all'ottenimento di comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n.159/2011 come emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e dal D. Lgs. n.153/2014, comunicando la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011 a carico delle figure societarie della Risaliti S.r.l.;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento in data 14.04.2020 che richiama la relazione di comparto inerente lo scarico idrico del 09.08.2017, integrata il 24.01.2020;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) di rinnovare l'autorizzazione— per ulteriori anni 10 (dieci) - il titolo autorizzativo ex art. 208 del D. Lgs. n.152/2006, in capo alla Risaliti S.r.l., per la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con recupero di materiale, sito nel Comune di Chiavari, via Parma, 416, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'impianto potranno essere stoccati (D15) e/o messi in riserva (R13), sottoposti a cernita e/o adeguamento volumetrico (D14 / R12) i rifiuti di cui alla tabella riportata nella premessa del presente Atto, nel rispetto dei quantitativi massimi indicati, delle modalità di stoccaggio e delle attività effettuabili sui rifiuti, suddivisi per macro-tipologie. Sui rifiuti pericolosi sono ammesse unicamente operazioni di cernita, oltre che lo stoccaggio.
2. Il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti prima dell'avvio alle operazioni di recupero non potrà superare i 12 mesi dalla data di ricezione del rifiuto, ad eccezione di pile/batterie che dovranno essere smaltite al raggiungimento del quantitativo massimo in stoccaggio (25 m³) e comunque almeno una volta all'anno.
3. All'arrivo all'impianto il carico dovrà essere verificato da operatore della Ditta al fine di appurarne la corrispondenza di quanto dichiarato dai documenti di trasporto. I rifiuti non conformi a quanto indicato nei FIR in ingresso o a quanto autorizzato come ricevibile con il presente Atto, dovranno essere respinti. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga respinto (per qualunque motivo), il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo FAX o PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
4. Le zone di stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti, l'area di lavorazione e l'area di deposito dei materiali cesoiati o disassemblati sono quelle indicate nell'allegata "Planimetria generale rifiuti – RIF 01 – Rev.13.11.2019" che costituisce parte integrante del presente Atto. Dovrà essere osservata, in qualsiasi momento, la disposizione dell'impianto con aree di lavorazione e stoccaggio lì rappresentate. Nessun rifiuto dovrà essere stoccato al di fuori delle aree indicate in planimetria. Le operazioni di taglio dovranno essere svolte unicamente nelle zone indicate in planimetria.
5. L'attività dovrà essere svolta come descritta nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, laddove non in contrasto con le prescrizioni del presente atto che, in ogni caso, prevalgono. Nello specifico si autorizzano, come da tabella, le seguenti operazioni:
 - a. D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti);

- b. R13: operazione di messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti);
 - c. D14: ricondizionamento preliminare (cernita, selezione, cesoiatura, smontaggio) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - d. R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11; operazione di cernita e selezione su alcune tipologie di rifiuti, cesoiatura rifiuti metallici, smontaggio RAEE e pelatura cavi;
 - e. R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
6. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con pesa a ponte idonea alla pesatura automezzi. I risultati delle pesate dovranno essere stampati e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità con quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro.
 7. La pesa dovrà essere sottoposta a taratura periodiche almeno con frequenza almeno triennale da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche che potrà stabilire la necessità di eventuali frequenze più ravvicinate. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni. L'Azienda dovrà fornire a Questa Amministrazione ed all'ARPAL una dichiarazione del fornitore che attesti le necessarie frequenze manutentive ed il contenuto operativo di tali interventi sul sistema di pesatura entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto. Le manutenzioni e le tarature dovranno essere annotate e descritte (modalità e contenuto degli interventi; esiti certificati delle tarature) su un apposito quaderno manutenzioni a pagine numerate, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova.
 8. In caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto la Ditta dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto. Si chiede all'Azienda di fornire la descrizione delle sopra citate modalità alternative di accertamento del peso dei carichi entro 45 giorni dalla data di emanazione del presente Atto.
 9. Prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso, dovranno essere immediatamente sottoposti ai controlli di radioattività, tramite passaggio sotto l'esistente portale, da parte di personale della Società Risaliti, secondo il protocollo di sorveglianza radiometrica – rev.2 del 05.04.2017 e successivi aggiornamenti che l'E.Q. riterrà di dover apportare, anche su indicazione di ARPAL – Settore fisico.
 10. Lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato, per frequenza e modalità, secondo le indicazioni della Norma UNI 10897:2013.
 11. Il controllo radiometrico sui carichi deve essere eseguito sull'area appositamente individuata nell'allegata planimetria. Al fine di evitare esposizioni indebite dell'operatore individuato, si ritiene che il mezzo non debba essere movimentato sino all'arrivo dell'EQ, che valuterà l'opportunità dello spostamento anche attraverso il calcolo di una preventiva stima del limite del valore di dose per il quale detto spostamento possa essere eseguito senza il pericolo di esposizioni indebite (da effettuarsi da parte dell'EQ). Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto della distanza tra il carico e l'operatore, tra il punto di misura ed il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza tra punto di misura e sito di messa in sicurezza.

12. Deve essere compilato un registro delle rilevazioni effettuate che potrà essere ricompreso nei registri già istituiti dall'Azienda e che dovrà prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione.
13. Qualsiasi modifica del suddetto protocollo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente per la sua approvazione sentito il parere del Settore Fisico dell'ARPAL.
14. Il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado.
15. Ad ogni operatore della Società Risaliti (adeguatamente formato in tema di radiometria e relativi controlli) dovrà essere fornito un documento contenente le modalità di esecuzione dei controlli radiometrici, di annotazione degli esiti e di gestione delle eventuali non conformità rilevate e ritrovamento di materiale radioattivo. Tale documento dovrà essere consegnato in copia a ciascun operatore, attestandone l'avvenuta consegna.
16. Il ritrovamento di materie od apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, deve essere comunicato immediatamente all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 – D. Lgs. n.230/1995 e s.m.i.).
17. In caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 del D. Lgs n.230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione alla Prefettura di Genova ed ai competenti organi dell'S.S.N., del Comando Provinciale dei VV.FF., della Direzione Provinciale del Lavoro, e all'ARPAL.
18. Le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione.
19. Ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito del riscontro di livelli radiometrici anomali.
20. I rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio dovranno essere corredati da certificato analitico fornito da ciascun produttore in occasione del primo conferimento di rifiuti presso l'impianto Risaliti S.r.l. che andrà aggiornato almeno con frequenza annuale (dalla data di emissione del certificato analitico), o in caso di modifiche al ciclo produttivo di provenienza, incluse le modifiche di sostanze impiegate nei cicli produttivi da cui hanno origine i rifiuti. L'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto dovrà essere finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto stesso. A tal fine, dovranno essere ricercati i parametri analitici maggiormente significativi sulla base dell'origine del rifiuto e del suo impiego in altri cicli produttivi. Per i rifiuti per i quali risulti tecnicamente impossibile l'effettuazione di campionamento ed analisi, questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica.

21. Per i rifiuti pericolosi dovrà essere allegata ai FIR adeguata documentazione attestante la corretta attribuzione delle classi di pericolo, in conformità al Regolamento 18 dicembre 2014 n.1357/2014/CE.
22. I certificati analitici relativi alle analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrati e firmati da Chimico iscritto all'Albo professionale, devono contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013; denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.); la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento/recupero; l'indicazione dei metodi analitici usati; i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.
23. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica (o merceologica, cfr p.to 20)) preventiva al ricevimento del carico in impianto, tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto Risaliti da un produttore in quantità annue inferiori a 2.000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato sull'apposita area "Rifiuti in analisi" prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
24. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che Risaliti S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.
25. Le diverse tipologie di metalli dovranno essere stoccate separatamente, anche mediante apposizione di setti di separazione all'interno dei cassoni che dovranno essere mantenuti coperti, tranne che per il tempo necessario alle operazioni di carico.
26. Sul piazzale esterno potranno essere stoccati rifiuti metallici in cumuli, in attesa di essere sottoposti a cesoiatura e per il solo tempo necessario all'effettuazione dell'operazione di riduzione volumetrica, laddove prevista. Non appena sottoposti a cesoiatura, i rifiuti dovranno essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto per il conferimento a terzi, o temporaneamente stoccati in cassone ancorato a terra e coperto, sempre in attesa del conferimento a terzi. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a cesoiatura è di 5.000 t/anno.
27. Per i raggruppamenti di rifiuti in cassoni scarrabili coperti posti in area esterna dovrà essere prevista la separazione per tipologia di materiale in ogni cassone.

28. Presso l'impianto non potranno essere stoccati e/o trattati rifiuti costituiti da imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (CER 15.01.11*) contenenti amianto.
29. Tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio in area esterna (scarrabili et similari) dovranno essere mantenuti chiusi/coperti tranne che nelle fasi di carico dei materiali.
30. Lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da cavi elettrici dovrà essere gestito separatamente per i CER 160118, 160122, 160216, 170401 e 170411. Separatamente dovranno essere gestiti la parte plastica/gomma delle guaine dalle diverse tipologie di materiali di risulta dalla pelatura cavi, attività effettuata su banco fisso all'interno del capannone.
31. I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere etichettati con i relativi codici CER ed ognuno di essi dovrà essere adibito alla raccolta di una sola tipologia di rifiuto o comunque di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche affini.
32. L'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere identificata da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale ed adeguata cartellonistica riportante il CER dei materiali in stoccaggio. La superficie delle aree di conferimento e di messa in riserva dovrà essere pavimentata e sempre mantenuta integra, ripristinandola in caso di danneggiamenti.
33. I contenitori dovranno essere idonei per caratteristiche e dimensioni alla tipologia di rifiuti che saranno adibiti a contenere, sempre nel rispetto del volume massimo autorizzato di rifiuti in stoccaggio/messa in riserva.
34. Le operazioni di cernita ed adeguamento volumetrico dovranno essere effettuate tramite impiego della pressa cesoia da 900 t ubicata sul piazzale esterno, una pressa cesoia da 200 t collocata all'interno del capannone e due cesoie metalliche ed una pelacavi, ubicate come in planimetria.
35. I rifiuti da cui potenzialmente potrebbero aver origine percolamenti (batterie e pile) dovranno essere posti su grigliati di raccolta o altri idonei sistemi di contenimento. Si chiede all'Azienda di fornire l'ubicazione, le caratteristiche e i dimensionamenti dei sistemi di contenimento, tenendo conto che dovranno avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore più capiente posto sopra di essi. Quanto sopra dovrà essere fornito entro 45 giorni dalla data di emanazione del presente Atto.
36. La Società Risaliti è autorizzata anche allo stoccaggio di alcuni CER non pericolosi (16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36), rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 49/2014 e facenti parte dell'elenco rifiuti in ingresso di cui alla sopra riportata tabella. Tali rifiuti devono essere stoccati in aree al coperto o in contenitori chiusi.
37. La Società Risaliti dovrà gestire le aree di stoccaggio RAEE (individuate sull'allegata planimetria), le attrezzature collegate, le dotazioni ed i sistemi di contenimento di eventuali fughe o sversamenti, in conformità ai criteri individuati D. Lgs. n. 49/2014.
38. Le aree di stoccaggio di dette apparecchiature dismesse devono essere opportunamente contrassegnate, avendo riguardo di evitare un accatastamento privo di opportune cautele e misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità stessa delle apparecchiature.
39. Lo stoccaggio dei RAEE conferiti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

40. I RAEE che potenzialmente potrebbero dare origine a percolamenti dovranno essere posti su supporto munito di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi oppure in fusti (o altri idonei contenitori) posti al coperto ed adeguatamente etichettati (CER + definizione rifiuto). A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite (bacini, grigliati di raccolta, cordolature, ecc) dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi, mentre i recipienti e i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei RAEE dovranno possedere adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
41. Non sono autorizzate attività di smontaggio dei RAEE né l'eventuale l'estrazione di liquidi.
42. E' vietata ogni forma di stoccaggio di tale tipologia di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto; non è comunque consentito lo stoccaggio di RAEE in cumuli su aree non coperte o non adeguatamente impermeabilizzate.
43. La Società dovrà garantire l'approntamento ed il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti, compilando apposita modulistica. In particolare, il sistema deve garantire:
- a. di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - b. di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - c. di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - d. di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.
44. Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio e dalle operazioni di pre-trattamento. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL una relazione tecnica contenente la descrizione delle modalità di approntamento del sistema interno di tracciabilità dei rifiuti, secondo i criteri minimi richiesti al precedente punto.
45. L'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità proposto ed adottato dall'azienda, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.
46. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere compilato e verificato dal responsabile dell'impianto.
47. I rifiuti stoccati dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati al recupero.
48. Per i rifiuti in uscita, classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche o merceologiche di caratterizzazione

dei rifiuti in occasione di ogni conferimento, qualora non siano presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti che vanno a formare il carico in uscita.

49. Anche i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con pesa a ponte idonea alla pesatura automezzi. I risultati delle pesate dovranno essere stampati e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti.
50. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28.12.2015, n. 221 in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, presso l'impianto della Società Risaliti potranno pervenire rifiuti, disciplinati dal presente atto non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
- a) rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 al presente atto che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) rifiuti domestici conferiti da privati cittadini. Premesso che tali rifiuti sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (Comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o comunque in maniera occasionale, il cittadino che intende avviarli a recupero in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 3 al presente atto che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini.
51. In merito alle potenziali **emissioni polverulente** derivanti dalle attività e visti i contenuti del parere della ASL4, l'Azienda dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato V parte I del D. Lgs. 152/2006 e l'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse dalla movimentazione e dalle operazioni di taglio, cernita e riduzione volumetrica dei materiali potenzialmente polverulenti. Alla luce delle variazioni introdotte dall'Azienda e descritte con nota del 19.09.2019 relativamente alla rinuncia dello stoccaggio / messa in riserva dei CER costituiti da materiali in legno e la previsione di dotare la pressocesoia di un sistema di nebulizzazione ad acqua, si prescrivono le seguenti azioni:
- a. la pressa cesoia dovrà essere dotata di un sistema di nebulizzazione ad acqua che assicuri un efficace abbattimento delle polveri soprattutto durante la fase di carica del materiale;

- b. la movimentazione dei rifiuti in fase di carico e scarico dovrà essere effettuata il più lontano possibile dagli edifici di civile abitazione di via Parma;
- c. dovrà essere effettuata giornalmente una pulizia della zona di lavoro.

52. In merito al contenimento delle **emissioni sonore** derivanti da talune fasi dell'attività di movimentazione e trattamento rifiuti metallici, si recepiscono le prescrizioni individuate dal Comune di Chiavari e si impartiscono scadenze per la realizzazione di interventi e verifiche, ovvero:

- a. entro 6 mesi dalla data del presente Atto dovranno essere realizzate le barriere fonoisolanti e le opere annesse, previste nel piano di risanamento acustico presentato dalla Società Risaliti S.r.l., come illustrate nella relazione del 12.05.2018 ed integrate nella relazione del 12.12.2019, a firma del tecnico competente in acustica;
- b. a valle della realizzazione delle barriere acustiche dovranno essere eseguite (entro tre mesi dalla fine dei lavori di installazione) verifiche fonometriche di collaudo al fine di confermare l'efficacia degli interventi di risanamento realizzati. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune di Chiavari, alla ASL4 ed all'ARPAL;
- c. l'altezza dei cumuli di materiali ferrosi non dovrà superare i 3 metri, a garanzia di piena efficacia delle barriere previste che diventano invece di efficacia sempre minore all'aumentare dell'altezza del cumulo e della conseguente altezza della sorgente sonora rispetto al suolo. I rottami non ferrosi possono essere stoccati nelle aree non servite dalle barriere acustiche, senza limiti di altezza dei cumuli se non quelli legati alla sicurezza degli stessi ed alla loro manovrabilità coi mezzi d'opera. Inoltre, la prescrizione relativa alle altezze massime dei cumuli non si applica all'area fronte fiume;
- d. dovrà essere rispettata la perimetrazione delle aree in cui effettivamente svolgere le operazioni di carico e scarico dei rottami ferrosi, ovvero:
 - i. evitare di accumulare ed eseguire carico e scarico di materiale fino ad una distanza di almeno 1 metro dalle barriere, in modo tale da evitare urti che darebbero luogo alla propagazione di rumore, generando vibrazioni della barriera nel suo insieme. In alternativa, sulle barriere dovrà essere applicato materiale antivibrante la cui efficacia, una volta installate le barriere, dovrà essere oggetto di verifiche fonometriche simulando l'effetto degli urti del rottame;
 - ii. evitare allo stesso modo di svolgere le operazioni di cui sopra fino ad una distanza di almeno 2 metri dal termine delle barriere, al fine di ridurre al minimo la diffrazione delle onde sonore sui bordi delle barriere stesse che potrebbe ridurre l'abbattimento complessivo.
- e. dovranno essere evitate le operazioni di carico o scarico contemporanee su più di una delle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica del tecnico in acustica che ha valutato il piano di risanamento per conto del Comune di Chiavari e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto ("Delimitazione delle aree di carico e scarico rottami"). La perimetrazione di tali aree dovrà essere

evidenziata in loco anche con l'apposizione di strisce colorate sulla pavimentazione.

53. Dovrà essere integrata e mantenuta, per tutta la durata della presente autorizzazione, a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di 409.407,35 € (corrispondenti allo stoccaggio istantaneo massimo di 50 m³ di rifiuti pericolosi ed al trattamento di 120 t/giorno di rifiuti non pericolosi e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012) con una delle seguenti modalità:
- a. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - b. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
54. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 53), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza.
55. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
56. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.
57. L'entità della garanzia di cui al precedente punto 53) è stata ridotta del 40% per il possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni attestazione di certificazione di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.
58. L'appendice di polizza che verrà stipulata alla luce del nuovo importo fidejussorio di cui al precedente punto 53) dovrà essere consegnata, in originale, a questa Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto.
59. In caso di eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico delle operazioni di recupero rifiuti, dovrà esserne comunicato a questi uffici il nuovo nominativo, unitamente ad una dichiarazione di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato.

60. Dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.
61. Ogni modifica, anche non sostanziale, in corso d'opera o di esercizio, dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Direzione Ambiente – Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche di questa Amministrazione secondo le procedure disciplinate dall'art. 35 della L.R. 18/99 in particolare con riferimento a:
- a. modifiche strutturali
 - b. classificazione dei rifiuti
 - c. modalità e quantità dei rifiuti oggetto di stoccaggio (espresse in m³ istantanei);
 - d. modalità e quantità dei rifiuti oggetto di trattamento (espresse in t/g);
 - e. tipologia di pavimentazione;
 - f. tipologia di copertura delle aree e delle diverse tipologie di rifiuti;
 - g. caratteristiche dei contenitori;
 - h. indicazione delle aree dedicate all'attività oggetto di modifica/integrazione con planimetrie esplicative;
 - i. tempi massimi di stoccaggio;
 - j. eventuali tempi di realizzazione;
 - k. condizioni contenute nell'Atto autorizzativo e precisazione sul fatto di aver già usufruito o meno di precedenti modifiche non sostanziali.
62. alla chiusura dell'impianto la Società Risaliti:
- a. dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - b. dovrà assicurare la rimozione dall'area di tutti i rifiuti presenti;
 - c. dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.
63. La Società Risaliti dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo dell'impresa, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della Società medesima. In caso di cessione di attività dovrà esserne tempestivamente data comunicazione da parte della Società Risaliti e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la voltura dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società Risaliti sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività dell'Atto di voltura.

B) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla ditta Risaliti S.r.l. ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

C) di rinnovare altresì alla Risaliti S.r.l. l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo ubicato in via Parma, 416 – Chiavari (GE) ed avente recapito Fiume Entella nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.528.090 e Latitudine Nord 4.909.615, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- a) le vasche di decantazione asservite ai settori dell'insediamento denominati "A" e "B" devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia consistenti nell'asportazione delle sostanze oleose stratificate in superficie e dei fanghi depositati sul fondo, al fine di mantenere sempre una perfetta efficienza delle stesse;
- b) l'unità di filtrazione e di adsorbimento deve essere sottoposta a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature devono essere tenute sempre in perfetta efficienza;
- c) le cartucce filtranti e i carboni attivi, devono essere periodicamente sostituiti al fine di mantenere sempre una perfetta efficienza ed una buona capacità depurativa;
- d) le operazioni di sostituzione delle cartucce filtranti e dei carboni attivi devono essere puntualmente indicate sul quaderno di registrazione dati e manutenzione di cui all'art. 11 punto 5 della L.R. 16 agosto 1995 n. 43;
- e) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate devono essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- f) l'impianto di disoleazione deve essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e mantenuto in perfetta efficienza;
- g) la rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche deve essere mantenuta sgombra da residui e sedimenti che possano ostacolare il normale deflusso delle acque;
- h) il dispositivo di deviazione delle acque piovane eccedenti i primi 5 mm di acqua deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- i) deve essere garantita la possibilità di effettuare campionamenti a valle dell'impianto di depurazione e prima dello scarico finale nel Fiume Entella;
- j) i valori limiti di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;
- k) la superficie delle aree esposte ad inquinamento deve essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- l) il bacino mobile, di contenimento di eventuali spandimenti accidentali di carburante durante il rifornimento dei mezzi operativi, dovrà essere utilizzato all'atto di ogni operazione di rifornimento;
- m) alla fine di ogni operazione di rifornimento eventuali fuoriuscite accidentali di carburante dovranno essere prontamente raccolte, stoccate in appositi contenitori metallici e gestite come rifiuti;
- n) quando non utilizzato il bacino mobile di contenimento dovrà essere vuoto e collocato al riparo degli agenti atmosferici;

- o) la pavimentazione dell'area di rifornimento mezzi, dovrà essere comunque mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare qualsiasi possibilità di infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- p) per lo smaltimento dei liquami e/o rifiuti derivanti dalla gestione dell'impianto di distribuzione carburante, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- q) la superficie dell'area di distribuzione carburante dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale;
- r) è fatto divieto effettuare qualsiasi pulizia delle aree esposte ad inquinamento mediante operazioni di lavaggio con acqua;
- s) nelle vicinanze del distributore carburante dovranno essere presenti e sempre disponibili, idonei materiali assorbenti da impiegarsi in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc.
- t) l'area di rifornimento dei mezzi operativi, individuata dalla massima estensione del tubo flessibile dell'erogatore, dovrà essere delimitata da strisce segnaletiche.
- u) la ditta deve provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, ferro, zinco, rame, piombo. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa Amministrazione compatibilmente con la presenza o meno di eventi meteorici significativi. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR;
- v) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
- w) Non è consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
- x) Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di distribuzione carburanti, l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi

dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- y) **Entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto**, in coerenza ed in continuità con quanto dichiarato con la nota del 20.09.2016, la Società Risaliti dovrà trasmettere a questa Amministrazione una dichiarazione attestante l'assunzione di responsabilità della manutenzione della rete di convogliamento delle acque meteoriche, della gestione dell'impianto di depurazione e di tutte le prescrizioni e gli obblighi di legge relativi al P.P.G. ed allo scarico in corpo idrico superficiale.
- z) Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, deve mantenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

DISPONE

altresi

D) di introitare le somme di € 180,00 e € 320,00 versati dalla Risaliti S.r.l. secondo il seguente schema denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
<u>ENTRATA</u>	<u>3010002</u>	<u>0</u>	<u>3001626</u>	<u>+</u>	<u>180.00</u>					<u>1336</u>	<u>2019</u>		
Note:													
<u>ENTRATA</u>	<u>3010002</u>	<u>0</u>	<u>3001624</u>	<u>+</u>	<u>320.00</u>					<u>89</u>	<u>2017</u>		
Note:													
<u>TOTALE ENTRATE:</u>				<u>+</u>	<u>500.00</u>								

<u>TOTALE SPESE:</u>	-		
-----------------------------	---	--	--

E) - di trasmettere il presente Atto alla Società Risaliti S.r.l.

F) - di trasmettere il presente Atto alla Regione Liguria ed al Comune di Chiavari;

G) - di trasmettere il presente Atto all'ARPAL ed alla ASL 4 Chiavarese per gli aspetti di rispettiva competenza.

RICORDA

- che la Risaliti S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data di emanazione del presente Atto.

Il presente Atto sostituisce integralmente le precedenti autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti rilasciate con P.D. n.543 del 01.02.2008, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., successivamente integrata e modificata con Provvedimenti Dirigenziali / Atti Dirigenziali n.4878 del 09.09.2008, n.788 del 12.02.2009, n.5153 del 31.08.2009, n.6112 del 21.10.2009, n.5600 del 21.09.2010, n.1411 del 07.03.2011, n.1355 del 06.05.2016 e n.2067 del 05.07.2016.

Almeno 180 giorni prima della scadenza, la Risaliti S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 208, comma 12 del D. Lgs. n.152/2006). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti
Effettuato ai sensi dell'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

in qualità di.....

della ditta.....

C.F./P.IVA.....

Documento TipoN°rilasciato da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....CER.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono soggetti alla disposizioni di cui all'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi (rifiuti raccolti e trasportati in forma ambulante) e pertanto non accompagnati dal formulario di trasporto;

2) di esercitare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sopra citati in forma ambulante

in forza delle seguenti autorizzazioni che sono presenti in copia sul mezzo utilizzato per il presente trasporto

Iscrizione presso C.C.I.A.A. intestata a

Licenza Comunale n°

Altro

3) di raccogliere e trasportare solo rifiuti che formano oggetto del proprio commercio

4) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque

nella propria disponibilità. Targa automezzo

, lì.....

In fede

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti

Effettuato in proprio da privati cittadini

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

C.F.

Documento Tipo N°.....rilasciato
da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono di provenienza dal proprio domicilio , sito in:

Via

2) di non accompagnare i suddetti rifiuti con il formulario di trasporto in quanto trattasi di conferimento di privato cittadino e non di impresa;

3) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità. Targa automezzo

4) che i rifiuti di cui trattasi non vengono conferiti presso centri di raccolta del servizio pubblico per i seguenti motivi.....

.....

.....

, li.....

In fede



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: RISALITI S.R.L. - VIA PARMA, 416 -16043 - CHIAVARI (GE). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DELL'ART. 208 -D.LGS. 152/2006, PARTE IV CAPO IV E DELLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., E DELLA L.R. 16 AGOSTO 2005 N. 43

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001626	+	180,00					1336	2019		
Note:													
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	320,00					89	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	500,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 04/05/2020



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**